DELIBERAZIONE 17 DICEMBRE 2019 539/2019/R/EEL

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL CODICE DI TRASMISSIONE, DISPACCIAMENTO, SVILUPPO E SICUREZZA DELLA RETE PREDISPOSTO DA TERNA S.P.A. AI FINI DELL'IMPLEMENTAZIONE DEI REGOLAMENTI EUROPEI IN MATERIA DI CONNESSIONI

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella riunione 1092^a del 17 dicembre 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 714/2009);
- il regolamento (UE) 2016/631 della Commissione europea del 14 aprile 2016 che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori di energia elettrica alla rete elettrica (di seguito: regolamento RfG *Requirements for Generators*);
- il regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione europea del 17 agosto 2016 che istituisce un codice di rete in materia di connessione della domanda (di seguito: regolamento DCC *Demand Connection Code*);
- il regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione europea del 26 agosto 2016 che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione alla rete dei sistemi in corrente continua ad alta tensione (HVDC) e dei parchi di generazione connessi in corrente continua (di seguito: regolamento HVDC *High-Voltage Direct Current*);
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione europea del 2 agosto 2017 che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (di seguito: regolamento SOGL *System Operation Guideline*);
- il regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione europea del 24 novembre 2017 che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Connessioni Attive o TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato C;
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2017, 67/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 67/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2017, 273/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 273/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 554/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2018, 384/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 384/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2018, 592/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 592/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2019, 82/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 82/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 149/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 149/2019/R/eel);
- il comunicato dell'Autorità del 13 febbraio 2019 recante chiarimenti in merito alla classificazione degli impianti di produzione di energia elettrica tra gli impianti di produzione esistenti ai sensi e per gli effetti del regolamento RfG;
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete);
- la lettera di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 9 dicembre 2019, prot. Autorità 33166 del 9 dicembre 2019 (di seguito: lettera del 9 dicembre 2019) recante le modifiche al Codice di rete ai fini dell'implementazione dei regolamenti europei in materia di connessioni;
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16 (di seguito: Norma CEI 0-16):
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-21 (di seguito: Norma CEI 0-21).

CONSIDERATO CHE:

- il regolamento 714/2009 stabilisce norme non discriminatorie che disciplinano l'accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. Esso, tra l'altro, evidenzia che, per garantire la sicurezza del sistema di trasmissione interconnesso, è fondamentale stabilire un'interpretazione comune dei requisiti applicabili ai connettendi (siano essi impianti di produzione o unità di consumo). Tali requisiti, che contribuiscono a mantenere, preservare e ripristinare la sicurezza del sistema al fine di facilitare il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica all'interno delle aree sincrone e tra di esse, nonché a conseguire l'efficienza in termini di costi, dovrebbero essere considerati questioni transfrontaliere relative alla rete e questioni relative all'integrazione del mercato. Da ciò deriva l'opportunità di definire norme armonizzate sulla connessione alla rete allo scopo di stabilire un quadro giuridico chiaro, agevolare gli scambi di energia elettrica sul territorio dell'Unione europea, garantire la sicurezza del sistema, facilitare l'integrazione delle energie rinnovabili, incentivare la concorrenza e consentire un uso più efficiente della rete e delle risorse, a vantaggio dei consumatori;
- sulla base del regolamento 714/2009, la Commissione europea ha emanato il regolamento RfG, il regolamento DCC e il regolamento HVDC. I predetti regolamenti europei istituisco relativi codici di rete che stabiliscono i requisiti tecnici per la connessione:
 - degli impianti di generazione di energia elettrica al sistema interconnesso, vale a dire i gruppi di generazione sincroni, i parchi di generazione e i parchi di generazione *offshore*, differenziando tra quattro categorie in cui classificare i gruppi di generazione significativi (rispettivamente, tipo A, tipo B, tipo C e tipo D);
 - degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, degli impianti di
 distribuzione connessi al sistema di trasmissione, dei sistemi di distribuzione,
 compresi i sistemi di distribuzione chiusi (SDC), e delle unità di consumo,
 utilizzate da un impianto di consumo o da un SDC per fornire servizi di
 gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti
 Transmission System Operator (TSO);
 - dei sistemi in corrente continua (c.c.) ad alta tensione (HVDC) e dei parchi di generazione connessi in c.c.;
- il regolamento RfG, il regolamento DCC e il regolamento HVDC contribuiscono ad assicurare condizioni di concorrenza eque nel mercato interno dell'energia elettrica, a garantire la sicurezza del sistema e l'integrazione delle fonti di energia rinnovabili e a facilitare gli scambi commerciali di energia elettrica sul territorio dell'Unione europea. Inoltre, stabiliscono obblighi intesi a far sì che i gestori di sistema utilizzino in modo appropriato la capacità elettrica connessa alle proprie reti, su base trasparente e non discriminatoria, al fine di garantire condizioni di parità in tutta l'Unione europea.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 67/2017/R/eel, ha avviato un procedimento finalizzato, tra l'altro, all'implementazione in Italia del regolamento RfG, del regolamento DCC e del regolamento HVDC, integrandoli nella regolazione vigente e prevedendo che tale procedimento si concluda in tempo utile affinché i medesimi regolamenti europei possano trovare piena efficacia secondo le rispettive date di applicazione;
- l'Autorità, con la deliberazione 273/2017/R/eel, ha definito i criteri per l'analisi delle richieste di deroga ai requisiti previsti dal <u>regol</u>amento RfG, dal regolamento DCC e dal regolamento HVDC e per la loro eventuale concessione;
- l'Autorità, con la deliberazione 384/2018/R/eel, ha approvato le proposte di modifica degli Allegati A.4, A.11, A.17, A.53 e A.68 al Codice di rete presentate da Terna. In particolare e per quanto qui rileva, la predetta approvazione dell'Autorità ha permesso di adeguare le prescrizioni tecniche degli Allegati A.17 e A.68 al Codice di rete all'attuale evoluzione tecnologica e al regolamento RfG;
- l'Autorità, con la deliberazione 592/2018/R/eel:
 - al punto 1, ha verificato positivamente, con alcune modifiche, la proposta di normativa tecnica di implementazione del regolamento RfG, predisposta da Terna, completando l'implementazione di tale regolamento già parzialmente effettuata con la deliberazione 384/2018/R/eel (allo scopo, Terna ha transitoriamente predisposto un documento separato dal Codice di rete);
 - al punto 2, ha rimandato a successivi provvedimenti la definizione delle condizioni per lo scambio di informazioni tra impianti di produzione connessi alle reti di distribuzione e Terna e tra i predetti impianti e le relative imprese distributrici, affinché la tematica sia affrontata congiuntamente all'applicazione dell'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento SOGL (il TSO, coordinandosi con i *Distribution System Operator* DSO e i *Significant Grid User* SGU, determina l'applicabilità e la portata dello scambio di dati strutturali, di dati di programmazione e previsione e di dati in tempo reale);
 - al punto 3, ha definito per quali impianti di produzione di energia elettrica trova applicazione la normativa tecnica di implementazione del regolamento RfG: essi sono gli impianti di produzione di energia elettrica definiti "nuovi" nonché gli impianti esistenti qualora ricadenti nelle fattispecie di cui alla lettera B) del paragrafo "Oggetto e ambito di applicazione" della normativa tecnica di implementazione del regolamento RfG;
 - al punto 4, ha previsto che gli impianti di produzione di energia elettrica già in esercizio alla data di entrata in vigore della deliberazione 384/2018/R/eel (13 luglio 2018) siano classificati tra gli impianti esistenti ai sensi e per gli effetti del regolamento RfG senza effettuare ulteriori verifiche;
 - al punto 5, ha modificato il Testo Integrato Connessioni Attive, prevedendo che, nel caso di connessioni alla rete di trasmissione nazionale, ai fini dell'attivazione della connessione e del relativo impianto di produzione si applichi quanto previsto dagli articoli da 33 a 37 del regolamento RfG

- (procedura di comunicazione di esercizio per la connessione di ogni nuovo gruppo di generazione di tipo D) e dal Codice di rete di Terna;
- al punto 6, ha previsto che Terna, entro il 26 aprile 2019, modifichi il Codice di rete e i relativi Allegati per renderli di più facile lettura, comprensione e consultazione, integrando al loro interno la normativa tecnica di implementazione del regolamento RfG ed evitando che essa continui a essere contenuta in un documento separato;
- 1'Autorità, con la deliberazione 82/2019/R/eel:
 - ai punti 1 e 2, ha verificato positivamente, con alcune puntualizzazioni nel caso di unità o impianti o sistemi esistenti oggetto di modifiche significative ovvero rifacimento parziale, le proposte di normativa tecnica di implementazione del regolamento DCC e di normativa tecnica di implementazione del regolamento HVDC predisposte da Terna (allo scopo, Terna ha transitoriamente predisposto un documento separato dal Codice di rete);
 - ai punti 3, 4 e 5, ha definito per quali unità o impianti o sistemi trovano applicazione la normativa tecnica di implementazione del regolamento DCC nonché la normativa tecnica di implementazione del regolamento HVDC: essi sono le unità o gli impianti o i sistemi definiti "nuovi" nonché le unità o gli impianti o i sistemi esistenti qualora ricadenti nelle fattispecie di cui alla lettera B) del paragrafo "Oggetto e ambito di applicazione" della normativa tecnica di implementazione del regolamento DCC;
 - al punto 6, ha previsto che siano classificati tra gli impianti o sistemi o unità di consumo esistenti ai sensi e per gli effetti del regolamento DCC, senza effettuare ulteriori verifiche, quelli già in esercizio alla data di entrata in vigore della medesima deliberazione 82/2019/R/eel (6 marzo 2019);
 - al punto 7, ha previsto che siano classificati tra i sistemi esistenti ai sensi e per gli effetti del regolamento HVDC, senza effettuare ulteriori verifiche, quelli già in esercizio alla data di entrata in vigore della medesima deliberazione 82/2019/R/eel (6 marzo 2019);
 - al punto 8, ha previsto che Terna, entro il 17 agosto 2019, modifichi il Codice di rete e i relativi Allegati per renderli di più facile lettura, comprensione e consultazione, integrando al loro interno la normativa tecnica di implementazione del regolamento DCC e la normativa tecnica di implementazione del regolamento HVDC ed evitando che esse continuino a essere contenute in documenti separati;
- con riferimento alle connessioni alle reti di distribuzione in media e bassa tensione, l'Autorità, con la deliberazione 149/2019/R/eel, tra l'altro:
 - ha previsto che nel caso delle connessioni alle reti elettriche di alta e altissima tensione, trovando già applicazione le disposizioni e le tempistiche di cui alle deliberazioni 384/2018/R/eel, 592/2018/R/eel e 82/2019/R/eel, non siano necessarie ulteriori indicazioni;
 - ha puntualizzato che, come evidenziato anche dal Comitato Elettrotecnico Italiano, la Norma CEI 0-16 Edizione 2016 e la Norma CEI 0-21 Edizione 2016 sono già sostanzialmente conformi ai requisiti previsti dal regolamento

- RfG e dal regolamento DCC e alla normativa tecnica di implementazione dei medesimi regolamenti europei;
- ai punti 1 e 2, tenendo conto di quanto descritto nel precedente alinea, ha definito le tempistiche a decorrere dalle quali trovano applicazione le Norme CEI 0-16 Edizione 2019 e CEI 0-21 Edizione 2019 (in luogo delle relative edizioni del 2016) facendo riferimento a date facilmente individuabili, anche tenendo conto della numerosità delle richieste di connessione in bassa e media tensione. In particolare, la deliberazione 149/2019/R/eel ha previsto che:
 - a) si continuino ad applicare le Norme CEI 0-16 Edizione 2016 e CEI 0-21 Edizione 2016 nel caso di impianti classificabili come esistenti ai sensi dei regolamenti RfG e DCC (come implementati con le deliberazioni 592/2018/R/eel e 82/2019/R/eel) e nel caso di connessioni alle reti elettriche di bassa e media tensione attivate entro il 21 dicembre 2019;
 - b) si applichino le Norme CEI 0-16 Edizione 2019 e CEI 0-21 Edizione 2019 in tutti gli altri casi.

CONSIDERATO CHE:

- Terna, con la lettera del 9 dicembre 2019, nell'ambito della procedura di implementazione dei regolamenti europei in materia di connessioni e dando seguito a quanto previsto dal punto 6 della deliberazione 592/2018/R/eel e dal punto 8 della deliberazione 82/2019/R/eel, ha trasmesso all'Autorità le modifiche e integrazioni apportate al Codice di rete ai fini dell'integrazione, nel medesimo Codice di rete, delle normative tecniche di implementazione dei medesimi regolamenti europei (già approvate con le deliberazioni precedentemente richiamate);
- in particolare:
 - il Glossario è stato integrato e modificato, inserendo alcuni nuovi termini previsti nei regolamenti europei;
 - il Capitolo 1, Sezione 1A, relativo all'accesso alla rete di trasmissione nazionale (RTN), è stato integrato e modificato introducendo:
 - i. l'ambito di applicazione della nuova procedura di connessione;
 - ii. la procedura di connessione degli impianti di produzione di energia elettrica di tipo C e D alla RTN;
 - iii. la registrazione nel sistema GAUDÌ, a valle dei necessari sviluppi informatici, delle diverse fasi della procedura di comunicazione di esercizio per la connessione di ogni nuovo gruppo di generazione di tipo D: Energisation Operational Notification (EON, comunicazione di entrata in esercizio), Interim Operational Notification (ION, comunicazione di esercizio provvisorio), Final Operational Notification (FON, comunicazione definitiva di esercizio) e Limited Operational Notification (LON, comunicazione di esercizio limitato);
 - iv. per gli impianti di consumo e di distribuzione, le modalità di invio della dichiarazione di conformità degli impianti rispetto ai requisiti di

connessione e la precisazione relativa alla richiesta di conformità alle più recenti Norme CEI/IEC/CENELEC applicabili;

- v. chiarimenti relativi ai sistemi HVDC;
- è stata introdotta la nuova Sezione 1C del Capitolo 1, relativa ai requisiti tecnici di connessione degli impianti di produzione nuovi. In tale sezione sono definiti anche i requisiti di connessione degli impianti di produzione sincroni/consumo/distribuzione/HVDC nuovi o esistenti (questi ultimi solo in caso di ammodernamento). La medesima Sezione 1C, oltre a recepire quanto previsto dalla normativa tecnica di implementazione dei regolamenti europei in materia di connessioni, prevede in particolare:
 - i. per gli impianti di tipo A, B e C non connessi alla RTN:
 - a) il rinvio alle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 considerato che nel frattempo le medesime Norme CEI sono state adeguate alla normativa di implementazione dei regolamenti europei in materia di connessioni;
 - b) in materia di scambio dati in tempo reale con Terna, l'obbligo per gli impianti di produzione ricadenti nell'ambito di applicazione dell'Allegato A.6 al Codice di rete (come rivisto a valle dell'implementazione dell'articolo 40, comma 5, del regolamento SOGL) di fornire a Terna direttamente o indirettamente tramite il gestore di rete a cui sono connessi i dati previsti dal medesimo Allegato A.6;
 - ii. per i sistemi HVDC, chiarimenti in merito all'ambito applicativo;
- a) il Capitolo 4, relativo alle regole di dispacciamento, è stato integrato introducendo i riferimenti anche ai requisiti tecnici di connessione degli impianti nuovi;
- b) il Capitolo 14, relativo alle disposizioni generali, è stato integrato introducendo il rinvio alle procedure per il rilascio delle deroghe previste dai regolamenti europei e dalla deliberazione 273/2017/R/eel;
- c) l'Allegato A.17, relativo alle condizioni generali (sistemi di protezione, regolazione e controllo) di connessione alle reti in alta tensione nel caso di centrali eoliche, e l'Allegato A.68, relativo alle condizioni generali (sistemi di protezione, regolazione e controllo) di connessione alle reti in alta tensione nel caso di centrali fotovoltaiche, sono stati integrati allineandoli alla normativa di implementazione del regolamento RfG per la parte relativa ai disturbi di tensione e di corrente e alla funzione Integrale Locale di Frequenza (ILF), necessaria per garantire il funzionamento degli impianti di produzione in caso di separazione dalla rete.

RITENUTO CHE:

• le modifiche e integrazioni al Codice di rete precedentemente descritte, predisposte da Terna e trasmesse all'Autorità con la lettera del 9 dicembre 2019, siano coerenti con le disposizioni previste dai regolamenti europei in materia di connessioni e

- dalle relative normative tecniche di implementazione dei medesimi regolamenti europei, nonché con il generale quadro nazionale regolatorio e tecnico;
- sia, pertanto, opportuno verificare positivamente le modifiche al Codice di rete, trasmesse da Terna con la lettera del 9 dicembre 2019, nell'ambito della procedura di implementazione dei regolamenti europei in materia di connessioni;
- le modifiche al Codice di rete approvate con la presente deliberazione siano già applicabili agli impianti o alle unità o ai sistemi nuovi nonché agli impianti o alle unità o ai sistemi esistenti qualora oggetto di modifiche significative ovvero rifacimento parziale, in quanto il loro contenuto è già stato oggetto di precedente approvazione seppur insito in documenti separati dal medesimo Codice di rete (continuano quindi a trovare applicazione le modalità e le tempistiche già previste dalle deliberazioni 384/2018/R/eel, 592/2018/R/eel e 82/2019/R/eel)

DELIBERA

- 1. le modifiche al Codice di rete, trasmesse da Terna con la lettera del 9 dicembre 2019, nell'ambito della procedura di implementazione dei regolamenti europei in materia di connessioni, sono positivamente verificate;
- 2. le modifiche di cui al punto 1 approvate con la presente deliberazione nonché l'intero Codice di rete trovano applicazione nel caso di impianti o unità o sistemi nuovi, nonché nel caso di impianti o unità o sistemi esistenti oggetto di modifiche significative ovvero rifacimento parziale come definiti dal medesimo Codice di rete, sulla base delle modalità e delle tempistiche già previste dalle deliberazioni 384/2018/R/eel, 592/2018/R/eel e 82/2019/R/eel;
- 3. la presente deliberazione è trasmessa a Terna S.p.A. e al Ministero dello Sviluppo Economico;
- 4. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini